

**RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ASL GALLURA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATHOLOGICA**

**TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura**, di seguito Azienda, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana 2 - 2 A C.F. /P.IVA02891650901 rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Ottaviano Contu, domiciliato per la carica presso la medesima

**E**

**L'Università degli Studi di Sassari**, d'ora in poi Università, con sede legale in Piazza Università n. 21, 07100 SASSARI, C.F. e P.IVA 00196350904, rappresentata dal Rettore Prof. Gavino Mariotti

**PREMESSO**

- che l'art. 27 del DPR 382 dell'11.07.1980 prevede che i Rettori dell'Università possano stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che l'art. 39 della L. 833 del 23/12/1978, al comma 2, prevede che al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali le Regioni e le Università stipulano convenzioni per disciplinare l'apporto nel settore assistenziale della facoltà di Medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria, mentre al successivo comma 7 prevede che le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate per quanto concerne l'utilizzazione delle strutture assistenziali delle Unità Sanitarie Locali mediante specifiche convenzioni da stipulare tra l'Università e le Unità Sanitarie Locali;
- che il D. Lgs n. 517 del 21.12.1999, nel disciplinare i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università individua quale principio ispiratore in materia la promozione dell'integrazione tra attività assistenziale formativa e di ricerca prevedendo che i professori e i ricercatori universitari possano prestare attività assistenziale non solo presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura ma altresì presso le Aziende Ospedaliere Universitarie e presso altre strutture pubbliche;
- che nell'ottica dell'integrazione tra attività assistenziale formativa e di ricerca l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda hanno provveduto alla stipula di apposite convenzioni per estendere alle strutture assistenziali dell'ASL n. 2 della Gallura la rete formativa dei corsi di laurea e di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- che presso l'Azienda è attiva la Struttura Complessa di Anatomia Patologica, la cui responsabilità negli ultimi anni è stata affidata al Dott. Paolo Alessandro Cossu Rocca, Ricercatore confermato presso l'Ateneo Sassarese, durante il periodo di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.7 c.1 e 2 della legge 240/2010;
- che l'Azienda e l'Università degli Studi di Sassari hanno sottoscritto in data 29.10.2015 (Prot. PG 44642/2015) una lettera d'intenti con la quale le stesse si impegnavano a stipulare apposita convenzione laddove al Dott. Cossu Rocca fosse stata attribuita la posizione di Professore Associato, onde consentirgli di prestare attività assistenziale presso l'allora ASL n. 2 Olbia;
- che all'esito della procedura valutativa attivata dall'Università di Sassari al Dott. Cossu Rocca è stato conferito l'incarico di Professore Associato per il SSD MED/08 Anatomia Patologica e dunque il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'allora ASL n. 2 Olbia;
- che come convenuto con la lettera d'intenti è intendimento dell'Azienda continuare ad avvalersi della collaborazione professionale, in ambito assistenziale, del Prof. Paolo Alessandro Cossu Rocca;
- che con nota prot. PG/2015/47478 del 17.11.2015 l'Azienda chiedeva all'Assessorato alla Sanità rilascio di nulla osta alla stipula di convenzione a tal fine con l'Università degli Studi di Sassari e che il predetto nulla osta veniva concesso con nota prot. RAS 30054 del 31.12.2015;
- che in data 10/02/2016 era stata stipulata la prima convenzione tra la ASL n. 2 di Olbia e l'Università degli Studi di Sassari, successivamente prorogata e rinnovata;
- che l'art. 7 del medesimo atto convenzionale prevede la possibilità di rinnovo;
- che l'Università degli Studi di Sassari e l'ASL n. 2 della Gallura convengono sulla necessità e il reciproco interesse di proseguire nel comune percorso di collaborazione, che ha garantito lo sviluppo nelle relazioni tra i due enti, una migliore integrazione tra l'offerta formativa fornita dall'Ateneo e la disponibilità dell'Azienda nel mettere a disposizione le proprie strutture assistenziali, e una maggiore presenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia in un territorio di valenza strategica per la Sanità del Nord Sardegna;
- che il Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura, con nota prot. PG/2025/39943 del 04/12/2025 ha chiesto la disponibilità al rinnovo, fino al 31/12/2026, agli stessi patti e condizioni, della convenzione in argomento;
- che, con nota acquisita al protocollo aziendale PG/2025/40185 del 05/12/2025, l'Università ha riscontrato la richiesta di cui sopra, accettando la proposta dell'Asl n. 2 della Gallura.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

## **Art.1**

### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art.2**

### **Oggetto**

L'Università e l'Azienda accettano che il Prof. Paolo Alessandro Cossu Rocca, Professore Associato per il SSD MED/08 Anatomia Patologica, presti attività assistenziale presso la Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell'ASL n. 2 della Gallura.

## **Art.3**

### **Trattamento giuridico**

Al Prof. Cossu Rocca, ferma restando la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario di cui al D.P.R. 382/1980 e s.m.i. e alla Legge 230/2005, si applicano, per quanto attiene l'esercizio dell'attività assistenziale, il rapporto con l'Azienda e quello con il Direttore Generale, le disposizioni stabilite per il personale del SSN. Per il conferimento di eventuali incarichi di direzione di struttura troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs 517/1999.

Gli incarichi di natura professionale o di direzione eventualmente conferiti saranno soggetti alle valutazioni e alle verifiche previste dalla normativa dettata per il personale del SSN. In caso di valutazione negativa sarà data comunicazione al rettore e la predetta convenzione sarà automaticamente risolta.

Nell'ipotesi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio si applicherà l'art. 5 comma 14 del D. Lgs 517/1999.

## **Art. 4**

### **Modalità di effettuazione della prestazione assistenziale**

Nello svolgimento dell'attività assistenziale il Prof. Cossu Rocca dovrà uniformarsi alle disposizioni organizzative fissate dalla Direzione Sanitaria dell'ASL n. 2 della Gallura e dell'adempimento dei doveri assistenziali risponderà al Direttore Generale.

La presenza del Prof. Paolo Alessandro Cossu Rocca all'interno della citata struttura ospedaliera sarà accertata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze; tale riscontro ha la funzione di certificare la presenza del predetto docente presso la struttura allo scopo di garantire l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, con modalità compatibili con le esigenze didattiche e di ricerca.

Il Prof. Paolo Alessandro Cossu Rocca, in relazione all'attività assistenziale svolta ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile dei risultati assistenziali conseguiti.

### **Art. 5**

#### **Trattamento economico**

L'ASL n. 2 della Gallura riconosce al Prof. Paolo Alessandro Cossu Rocca il trattamento economico previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999, dovuto ai docenti universitari impegnati in attività assistenziale. In particolare, in aggiunta al trattamento economico ordinario, che resta a carico dell'Università degli Studi di Sassari, al Prof. Cossu Rocca andrà riconosciuto:

- a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di incarico assegnato;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nello svolgimento dell'attività assistenziale e gestionale valutati secondo parametri di efficacia appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale didattica e di ricerca
- c) eventuali compensi legati alle particolari condizioni di lavoro

L'Azienda si impegna a versare - con cadenza mensile - all'Università, le indennità lorde dovute al Prof. Cossu Rocca per le ragioni suesposte, maggiorando le stesse degli oneri previdenziali ed IRAP calcolati nella misura del 38,38% delle somme lorde. Sarà poi cura dell'Università, in quanto datore di lavoro del Prof. Cossu Rocca, liquidare allo stesso dette indennità previa trattenuta dei contributi previdenziali e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 6**

#### **Copertura RCT-RCO**

Per lo svolgimento dell'attività assistenziale indicata nella presente convenzione, l'Azienda provvederà ad estendere al Prof. Cossu Rocca la medesima copertura assicurativa garantita al proprio personale sanitario in relazione ai rischi professionali.

Rimane in capo all'Università la copertura assicurativa per infortuni.

### **Art. 7**

#### **Durata**

La validità della presente convenzione decorre dal 01.01.2026 fino al 31.12.2026.

E' escluso il rinnovo tacito. Ciascuna parte potrà recedere con preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'altra tramite raccomandata AR o PEC.

Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di rivalutare l'accordo a seguito della definizione della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e della riorganizzazione aziendale, che dovessero intervenire prima della scadenza del termine.

Qualunque integrazione o modifica alla convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

#### **Art. 8**

##### **Spese registrazione**

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 01/20212.

#### **Art.9**

##### **Foro competente**

Per le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione e /o interpretazione della presente convenzione e competente in via esclusiva il foro di Tempio Pausania.

#### **Art. 10**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni in materia.

Olbia/ Sassari, lì .....

ASL n. 2 della Gallura

Università degli Studi di Sassari

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

(Dott. Ottaviano Contu)

(Prof. Gavino Mariotti)